



Istituto Autonomo Case Popolari
TRAPANI



Disposizione n. 1 del 28/11/2017

Il responsabile delle prevenzione della corruzione

Premesso che

- Nell'ambito delle prerogative concesse dalla normativa vigente il RPDCT può emettere atti di indirizzo volti a richiamare gli indirizzi dell'Anac e della recente giurisprudenza;
- Anche a causa delle deleghe delle funzioni effettuata a favore dei R.U.P., in particolare ai titolari di posizione organizzativa dell'Area Gestione del Patrimonio, gli stessi, nel rispetto della normativa sugli appalti, decidono quali Imprese invitare per i lavori da eseguire presso gli alloggi popolari;
- Il principio della rotazione è uno dei cardini previsti in materia di appalti, atto a garantire uguale trattamento tra concorrenti a parità della qualità della fornitura;
- Il principio di rotazione impone al RUP una assunzione di responsabilità, oltre che della scelta del contraente, anche nella fase di verifica della qualità del lavoro posto in essere dalla impresa affidataria poiché, eventuali disfunzioni, potranno giustificare il mancato invito nelle tornate successive;

Considerato che;

- L'ANAC, nelle linee guida ha affermato che "La stazione appaltante può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l'aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente".
- tale affermazione ha poi trovato conferma nella Delibera ANAC n. 917 del 31 agosto 2016 nella quale viene meglio precisato che l'applicazione del criterio di rotazione nella procedura negoziata per gli affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria consente all'amministrazione aggiudicataria di non invitare l'operatore economico affidatario del precedente contratto, fermo restando che la scelta compiuta deve essere motivata ove l'operatore economico escluso chieda di partecipare alla selezione.
- seguendo questa impostazione sarebbe certamente possibile procedere ad affidamenti sotto-soglia ad imprese già aggiudicatarie di precedenti appalti pubblici in tutte le ipotesi in cui sia strettamente necessario e previa specifica motivazione. Inoltre, nel caso in cui si verificasse la mancata applicazione del principio di rotazione, tale mancanza non inciderebbe sugli esiti di una gara già espletata, sempre che la stessa sia stata svolta garantendo un confronto aperto e trasparente (così in particolare il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 6906/2011).
- una simile conclusione si sarebbe in qualche modo potuta accettare ove si fosse considerata come finalità principale del criterio di rotazione quello di evitare che la Stazione appaltante possa consolidare rapporti esclusivamente con alcune imprese. Si è però già visto che a

siffatta finalità se ne è aggiunta una nuova che è ancora più pregnante rispetto a quella appena indicata, vale a dire l'interesse pubblico alla crescita della produttività economica del nostro paese.

- di fronte ad un interesse di tale genere, quindi, deve ritenersi del tutto preclusa alla Stazione appaltante la possibilità di invitare alle procedure sotto-soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 anche l'impresa uscente o comunque di motivare il mancato invito, avendo al contrario la Stazione appaltante sempre l'obbligo di invitare soggetti diversi.
- l'orientamento giurisprudenziale delineatosi da alcuni anni e tendente a ritenere il principio di rotazione uno strumento che non impone alla Stazione appaltante un obbligo ma una mera facoltà di invitare ad una procedura di gara sotto-soglia l'impresa uscente non sembra affatto accoglibile. Tale orientamento contrasta con l'ulteriore nuova finalità in fin dei conti il fulcro centrale o meglio la stella polare della nuova normativa sugli appalti e concessioni pubbliche.

Valutato che

Da parte della giurisprudenza prevalente, si ritiene più corretta la posizione assunta dal TAR Lombardia – Brescia, sentenza n. 1325/2015 e, da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza n. 419/2016. Sulla stessa linea si muove anche la decisione del TAR Campania – Napoli, Sez. II, sentenza n. 5227/2016, pervenendo però ad una conclusione più decisiva, nell'affermare che il principio di rotazione esclude tendenzialmente e preferibilmente non solo l'affidatario uscente, ma anche i precedenti aggiudicatari, privilegiando gli operatori del settore che hanno giammai svolto tale servizio in quanto rientra nell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione limitare la partecipazione alla procedura selettiva esclusi agli operatori che non hanno precedentemente svolto il servizio che si vuole appaltare.

DISPONE

PER tutti gli affidamenti di questi Ente si tenga conto degli indirizzi richiamati in ordine al criterio di rotazione, tenuto conto che per ogni comportamento difforme il RUP proponente si assumerà la responsabilità.

TRASMETTERE copia del presente a tutti i capi servizi ed RUP tecnici.

IL RPDCT
(Dott. Pietro Savona)

